

Parte la nuova modalità di esposizione della malattia in UniEmens

Con il messaggio n. [964](#) di ieri, 19 marzo 2026, l'INPS è ritornato sulle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di **malattia** nel flusso UniEmens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, confermandone l'avvio dal mese di competenza di marzo 2026.

Si ricorda che con il precedente messaggio n. [3029](#) del 10 ottobre 2025 l'Istituto aveva dettato le istruzioni sulla nuova modalità di esposizione della malattia nei flussi UniEmens indicando, quale periodo di avvio, il mese di gennaio 2026; l'avvio è stato successivamente differito al mese di competenza di **marzo 2026** con il messaggio n. [3743](#) del 10 dicembre 2025.

Con il messaggio in commento – oltre a confermare marzo 2026 come il mese di avvio della nuova procedura – l'Istituto di previdenza ha precisato che i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC (protocollo univoco del certificato) o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il **valore "N"**.

Tale possibilità è prevista in via **transitoria** e solo in sede di prima applicazione, con l'obiettivo di ovviare ad eventuali criticità.

Per i casi di utilizzo del valore "N", occorre seguire le seguenti istruzioni per la compilazione degli elementi del **flusso UniEmens** interessati:

- <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento="CM">N</InfoAggEvento>, all'interno di <EventoGiorn>, valorizzando l'attributo TipoInfoAggEvento con "CM";
- <MotivoEvento>N</MotivoEvento>, all'interno di <InfoEvento>, omettendo l'attributo "TipoMotivoEvento";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>, all'interno di <infoAggCausaliContrib>, omettendo l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo".

L'INPS si riserva di comunicare con un successivo messaggio il **termine** del periodo transitorio e l'**inibizione** del valore "N", mentre, a regime, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, sarà indicativa di un certificato cartaceo, come precisato nel messaggio n. [3029/2025](#).

Disponibili le attestazioni fiscali 2025 sul portale dei pagamenti dell'INPS

Con il messaggio n. [965](#), pubblicato ieri, l'INPS ha comunicato che le **attestazioni fiscali** dei versamenti effettuati nel 2025 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e stampabili accedendo al "Portale dei Pagamenti" del sito istituzionale www.inps.it.

In particolare, una volta effettuato l'accesso, l'utente dovrà seguire il percorso "Accedi all'area tematica", "Riscatti Ricongiunzioni e Rendite", "Entra nel servizio", "Pagamenti effettuati" e cliccare su **"Stampa attestazione"**.

Sul punto, si segnala che l'accesso con codice fiscale e numero pratica consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una **singola pratica** di riscatto, ricongiunzione o rendita, mentre l'autenticazione mediante SPID, CNS, CIE 3.0 o eIDAS consente di effettuare le predette operazioni per più pratiche.

Con l'occasione, l'INPS ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ex [art. 1](#) comma 126 della L. 213/2023 (c.d. "pace contributiva") presentate dal 1° gennaio 2024, il contributo versato è fiscalmente **deducibile** dal reddito complessivo.

Invece, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 il contributo versato è **detraibile** dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi (cfr. [art. 20](#) comma 3 del DL 4/2019).

Infine, per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi pensione per i lavoratori dello spettacolo e per i lavoratori dello sport, le attestazioni potranno invece essere richieste all'Istituto previdenziale **inviando** l'istanza ad un apposito indirizzo e-mail.